



REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL GAS

Approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 <i>Oggetto e allegati</i>	4
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	4
Articolo 3 <i>Principi generali e modifiche del Regolamento</i>	6
Articolo 4 <i>Disposizioni tecniche di funzionamento</i>	7
Articolo 5 <i>Unità di misura e arrotondamenti</i>	7
Articolo 6 <i>Accesso al sistema informatico del GME</i>	8
Articolo 7 <i>Corrispettivi per i servizi erogati dal GME</i>	8
Articolo 8 <i>Informazioni di mercato</i>	8
Articolo 9 <i>Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni</i>	9
Articolo 10 <i>Sicurezza di accesso</i>	9
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO	10
Articolo 11 <i>Requisiti di ammissione al mercato</i>	10
Articolo 12 <i>Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione</i>	11
Articolo 13 <i>Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato</i>	11
Articolo 14 <i>Procedura di ammissione</i>	11
Articolo 15 <i>Ammissione al mercato di Snam Rete Gas</i>	12
Articolo 16 <i>Elenco degli operatori ammessi al mercato</i>	12
Articolo 17 <i>Dati e informazioni per la partecipazione al mercato</i>	13
Articolo 18 <i>Dati e informazioni relativi agli operatori abilitati al PSV</i>	14
Articolo 19 <i>Verifiche</i>	14
Articolo 20 <i>Obblighi di comunicazione</i>	14
Articolo 21 <i>Esclusione su richiesta dal mercato</i>	15
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	15
Articolo 22 <i>Articolazione del mercato del gas, periodo rilevante e modalità di negoziazione</i>	15
Articolo 23 <i>Definitività delle contrattazioni</i>	16
CAPO I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)	17
Articolo 24 <i>Oggetto del MGP-GAS</i>	17
Articolo 25 <i>Presentazione delle offerte durante la sessione di negoziazione continua</i>	17
Articolo 26 <i>Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte presentate durante la sessione di negoziazione continua</i>	18
Articolo 27 <i>Sessione di negoziazione continua</i>	20
Articolo 28 <i>Presentazione delle offerte durante la seduta di negoziazione ad asta</i>	21
Articolo 29 <i>Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte presentate durante la seduta di negoziazione ad asta</i>	22
Articolo 30 <i>Esito della negoziazione ad asta</i>	23
Articolo 31 <i>Comunicazione degli esiti del MGP-GAS</i>	23
CAPO II MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)	24
Articolo 32 <i>Oggetto del MI-GAS</i>	25
Articolo 33 <i>Offerte di negoziazione</i>	25
Articolo 34 <i>Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte</i>	26
Articolo 35 <i>Negoziazione continua</i>	28
Articolo 36 <i>Comunicazione degli esiti del MI-GAS</i>	29
CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS	30
Articolo 37 <i>Condizioni di emergenza</i>	30
Articolo 38 <i>Sospensione del MGAS</i>	30
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	31
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	31
Articolo 39 <i>Liquidazione delle offerte accettate</i>	31
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	31
Articolo 40 <i>Periodo di fatturazione</i>	31
Articolo 41 <i>Fatturazione</i>	32
Articolo 42 <i>Contenuto delle fatture</i>	32
Articolo 43 <i>Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME</i>	33

TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INDAMPIMENTO	33
CAPO I SISTEMI DI GARANZIA	33
Articolo 44 Servizio di tesoreria	33
Articolo 45 Garanzie finanziarie degli operatori	33
Articolo 46 Ammontare della garanzia	35
Articolo 47 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul MGAS	36
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI.....	36
Articolo 48 Compensazione dei pagamenti.....	36
Articolo 49 Pagamenti degli operatori a favore del GME.....	37
Articolo 50 Pagamento dei corrispettivi.....	37
Articolo 51 Pagamenti del GME a favore degli operatori.....	37
CAPO III INADEMPIMENTO.....	38
Articolo 52 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore	38
Articolo 53 Gestione dell'inadempimento	38
Articolo 54 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente.....	38
Articolo 55 Interessi di mora e penali.....	39
TITOLO VI SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.....	40
CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI	40
Articolo 56 Violazioni del Regolamento e delle DTF	40
Articolo 57 Sanzioni	40
Articolo 58 Gradualità delle sanzioni	41
Articolo 59 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo	42
Articolo 60 Pubblicità delle sanzioni	43
Articolo 61 Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle sanzioni	43
CAPO II CONTESTAZIONI.....	43
Articolo 62 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	43
Articolo 63 Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte	44
Articolo 64 Contestazione dell'esito dei mercati.....	44
Articolo 65 Contestazione delle operazioni di liquidazione.....	44
Articolo 66 Contestazione delle operazioni di fatturazione	44
Articolo 67 Verifica delle contestazioni	45
CAPO III CONTROVERSIE.....	45
Articolo 68 Collegio arbitrale.....	45
Articolo 69 Risoluzione delle controversie	46
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	46
Articolo 70 Funzionamento del sistema informatico.....	46

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento del mercato del gas (nel seguito denominato “Regolamento”) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato del gas.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Nel Regolamento:

- a) per asta si intende la modalità di contrattazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di offerte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro ed ad un unico prezzo;
- b) per Autorità si intende l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) per codice di identificazione del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato;
- d) per codice di identificazione dell’operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- e) per codice di rete si intendono le condizioni fissate dall’Autorità per il servizio di trasporto di gas, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n.164/00, e le regole fissate da Snam Rete Gas;
- f) per codice PSV si intende il codice assegnato dalla società Snam Rete Gas all’operatore al momento dell’abilitazione all’accesso al Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV;
- g) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente;
- h) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;
- i) per D.Lgs. n. 164/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000;

- j) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- k) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- l) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- m) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010;
- n) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- o) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- p) per mercato si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) e articolato in mercato del giorno prima del gas e mercato infragiornaliero del gas;
- q) per mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas per il periodo rilevante successivo a quello in cui termina la seduta della negoziazione ad asta dello stesso MGP-GAS;
- r) per mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas relative al periodo rilevante corrispondente a quello in cui termina la sessione dello stesso MI-GAS;
- s) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull’abbinamento automatico delle offerte di acquisto e di vendita, con possibilità di inserimento di nuove offerte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
- t) per offerta accettata si intende un’offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l’obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione del Regolamento;
- u) per offerta multipla si intende un’offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante;
- v) per offerta semplice si intende un’offerta che specifica una quantità di gas offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita del gas, riferita ad un mercato e ad un periodo rilevante;
- w) per offerta valida si intende l’offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nel Regolamento;
- x) per offerta congrua si intende l’offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento;

- y) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul MGAS;
- z) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul MGAS;
- aa) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico, organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- bb) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nel Regolamento;
- cc) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative ai mercati che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;
- dd) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 22/04 e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas;
- ee) per seduta si intende il periodo di tempo della fase d'asta del MGP-GAS all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide e verificate congrue;
- ff) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito;
- gg) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A., la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas e che organizza e gestisce il sistema PSV, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
- hh) per sospensione dell'operatore dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

- 3.4 Il GME predispone le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministero non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministero. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del mercato:
- a) l'unità di misura della quantità di gas è il MWh/giorno, senza specificazione di decimali;

- b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari del gas è l'Euro/MWh, con specificazione di tre decimali.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7 **Corrispettivi per i servizi erogati dal GME**

- 7.1 Gli operatori del MGAS, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh negoziati.
- 7.2 Qualora l'operatore del MGAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
- 7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8 **Informazioni di mercato**

- 8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, sui dati delle offerte presentate sul MGAS il GME mantiene il riserbo per un periodo di almeno dodici mesi.
- 8.3 Il GME trasmette a Snam Rete Gas unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato

- 11.1 Possono richiedere l'ammissione al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 11.2 Non possono partecipare al mercato:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 21.
- 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

- 12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una “Domanda di ammissione al mercato”, redatta secondo l’apposito modello allegato al Regolamento (*Allegato A*) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
 - b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato al Regolamento (*Allegato B*).

Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14
Procedura di ammissione

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il

GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 14.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 15 **Ammissione al mercato di Snam Rete Gas**

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a Snam Rete Gas.
- 15.2 Con apposita convenzione tra Snam Rete Gas ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di Snam Rete Gas, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 45, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16 **Elenco degli operatori ammessi al mercato**

- 16.1 Gli operatori ammessi al mercato, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
 - a) codice di identificazione dell'operatore;

- b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) codice PSV;
 - e) coordinate bancarie dell'operatore;
 - f) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - g) regime fiscale dell'operatore.
- 16.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17

Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

- 17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere e) e g).
- 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera d) avviene a seguito della comunicazione di cui al successivo Articolo 18.
- 17.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 45, commi 45.8 e 45.11, e Articolo 46, commi 46.5 e 46.9.
- 17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.5 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 18
Dati e informazioni relativi agli operatori abilitati al PSV

- 18.1 Ai fini della presentazione di offerte sul MGAS, gli operatori devono essere abilitati al PSV.
- 18.2 Ai fini della verifica dell'abilitazione di cui al precedente comma 18.1, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori abilitati al PSV, con l'indicazione, per ciascun operatore, di almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici;
 - b) il codice PSV.
- 18.3 Le informazioni di cui al precedente comma 18.2 producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 19
Verifiche

- 19.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 19.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20
Obblighi di comunicazione

- 20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), e), f) e g), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 21
Esclusione su richiesta dal mercato

- 21.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 21.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.
- 21.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 22
Articolazione del mercato del gas, periodo rilevante e modalità di negoziazione

- 22.1 Il mercato del gas (MGAS) si articola in:
- a) Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS);
 - b) Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS).
- 22.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 22.1 è pari al giorno-gas, ovvero al periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.
- 22.3 Le negoziazioni sul MGP-GAS relativamente a ciascun periodo rilevante, si svolgono, in due fasi, in successione tra loro. Nella prima fase le negoziazioni si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua, nella seconda fase secondo le modalità di asta.

- 22.4 La sessione di negoziazione continua del MGP-GAS:
- a) si apre tre giorni prima del giorno-gas a cui le offerte si riferiscono;
 - b) si chiude il giorno precedente al giorno-gas a cui le offerte si riferiscono, entro il termine temporale stabilito nelle DTF.
- 22.5 La negoziazione ad asta del MGP-GAS si svolge, in un'unica sessione, il giorno precedente al giorno-gas a cui le offerte si riferiscono.
- 22.6 Gli orari di apertura e di chiusura della sessione relativa alla fase di negoziazione continua e della seduta relativa alla fase di negoziazione ad asta di cui al precedenti commi 22.4 e 22.5 sono stabiliti nelle DTF.
- 22.7 Le negoziazioni sul MI-GAS, relativamente a ciascun periodo rilevante, si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
- 22.8 La sessione del MI-GAS si apre dopo la chiusura del MGP-GAS e si chiude il giorno-gas a cui le offerte stesse si riferiscono. Gli orari di apertura e di chiusura della sessione del MI-GAS sono stabiliti nelle DTF.
- 22.9 Nei contratti di acquisto e vendita di gas stipulati sul MGAS, il GME è controparte degli operatori.
- 22.10 Sul MGAS le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono al gas.

Articolo 23 **Definitività delle contrattazioni**

- 23.1 Le contrattazioni di gas concluse sul MGAS sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MGAS, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 26, Articolo 27, Articolo 30, Articolo 34 e Articolo 35, nonché acquisite da Snam rete Gas ai sensi dei successivi Articolo 31 e Articolo 36.

CAPO I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)

Articolo 24
Oggetto del MGP-GAS

- 24.1 Sul MGP-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative al giorno-gas di calendario successivo a quello in cui termina la seduta di asta.
- 24.2 Ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.3, le negoziazioni sul MGP-GAS si svolgono in due fasi. Una prima fase secondo le modalità delle negoziazione continua ed una seconda fase successiva secondo le modalità di asta.

Articolo 25
Presentazione delle offerte durante la sessione di negoziazione continua

- 25.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 25.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 25.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 25.4 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 25.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 26 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di

vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

- 25.6 Gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 25.7 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 26

Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte presentate durante la sessione di negoziazione continua

- 26.1 Durante la sessione di negoziazione continua, il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1;
 - e) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 47.
- 26.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 26.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione, con validità e congruità temporanea, in considerazione di quanto previsto al successivo comma 26.3.
- 26.3 Durante la sessione di negoziazione continua e fino al termine della stessa, il GME, ogniqualvolta acquisisce da Snam Rete Gas un aggiornamento delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ripete i controlli di cui al precedente comma Articolo 26, lettera b):
- a) sulle offerte di cui al precedente comma 26.2, lettera b), presentate e non ancora abbinate;
 - b) sulle offerte di cui al precedente comma 26.2, lettera b), presentate e già abbinate ai sensi del successivo Articolo 27;
- restituendo gli esiti, secondo quanto previsto al successivo comma 26.4.

- 26.4 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 26.3 diano esito negativo il GME:
- a) respinge le offerte presenti nel *book* di negoziazione, ma non ancora abbinate, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - b) annulla tutte le transazioni, derivanti da offerte presentate e abbinate, durante la sessione di cui al successivo Articolo 27, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - c) annulla le transazioni degli altri operatori che siano risultate abbinate, durante la sessione di cui al successivo Articolo 27, con quelle dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - d) comunica agli operatori titolari delle offerte e delle transazioni di cui alle precedenti lettere l'esito di tali controlli.
- 26.5 Nei casi di cui al precedente comma 26.4, gli operatori titolari delle transazioni di cui al precedente comma 26.4, lettera c), hanno facoltà di sottomettere nuove offerte sia nella sessione di negoziazione continua di cui al successivo Articolo 27, sia nella seduta di negoziazione ad asta di cui al successivo Articolo 28.
- 26.6 Nei casi di cui al precedente comma 26.4, lettere a) e b), l'operatore, per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato positivamente verificato, è tenuto al pagamento di una penale di ammontare pari al doppio del corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), applicato alle quantità oggetto delle offerte presentate e successivamente respinte, ovvero abbinate e successivamente annullate.
- 26.7 Alle transazioni di cui al precedente comma 26.4, lettera c), annullate in corrispondenza di quelle concluse dall'operatore per il quale non sia stato positivamente riscontrato il requisito di cui al precedente Articolo 18, il GME non applicherà il corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c). All'operatore titolare di tali transazioni, il GME, dopo aver incassato il pagamento della penale di cui al precedente comma 26.6, riconoscerà, a titolo di indennizzo, l'ammontare corrispondente al corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), applicato in misura doppia alle quantità oggetto delle transazioni annullate.
- 26.8 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 26.3 diano esito positivo, le offerte:
- a) qualora non ancora abbinate, restano esposte sul *book* di negoziazione, con validità e congruità temporanea, fino al termine della sessione di mercato, ai sensi del successivo comma 26.9;

- b) qualora abbinata, si considerano temporaneamente valide e congrue fino al termine della sessione di mercato, ai sensi del successivo comma 26.10.
- 26.9 Le offerte di cui al precedente comma 26.2, lettera b), presentate e non ancora abbinata sono considerate definitivamente valide e congrue, qualora le verifiche di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1, lettera b), effettuate utilizzando le informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas al termine della sessione di negoziazione continua del MGP-GAS, abbiano dato esito positivo.
- 26.10 Le offerte di cui al precedente comma 26.2, lettera b), presentate e già abbinata sono considerate definitivamente valide e congrue, qualora le verifiche di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1, lettera b), effettuate utilizzando le informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas al termine della sessione di negoziazione continua del MGP-GAS, abbiano dato esito positivo. Alle transazioni relative a tali offerte si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 23.

Articolo 27 **Sessione di negoziazione continua**

- 27.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 26, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.5.
- 27.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 27.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 27.4 L'immissione di una offerta di vendita senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 27.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

- 27.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 27.2 e 27.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 27.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 27.8 Al termine della sessione della negoziazione continua le offerte ineseguite verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.9, sono automaticamente trasferite nella seduta di negoziazione ad asta, con il prezzo al quale erano esposte sul *book* e la priorità temporale della proposta originaria.

Articolo 28

Presentazione delle offerte durante la seduta di negoziazione ad asta

- 28.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 27, comma 27.8, le offerte possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
- 28.2 Le offerte devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della seduta del MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 28.3 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi. I prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero.
- 28.4 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 28.4bis Qualora un operatore abbia già presentato:
- a) offerte di acquisto nel corso di una seduta di mercato, lo stesso non può presentare offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;

- b) offerte di vendita nel corso di una seduta di mercato, lo stesso non può presentare offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.
- 28.5 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 30, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 28.6 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso.
- 28.7 A parità di priorità come risultante dall'applicazione del precedente comma 28.6 l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte.
- 28.8 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 29 può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
- 28.9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 29 presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 29
Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte presentate durante la seduta di negoziazione ad asta

- 29.1 Durante la seduta di negoziazione ad asta, entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità e la congruità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.
- 29.2 Un'offerta ricevuta è considerata valida e congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore che ha presentato l'offerta risulta abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas entro il termine della seduta del mercato, ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2;

- c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
- d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.2;
- e) l'offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
- f) è garantita ai sensi del successivo Articolo 47.

Articolo 30 **Esito della negoziazione ad asta**

- 30.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna offerta ricevuta e considerata valida e congrua nell'ambito della seduta d'asta del MGP-GAS.
- 30.2 Secondo quanto stabilito nell'*Allegato E* del Regolamento, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di valorizzazione del gas sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ritenute valide e congrue;
 - c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 30.3 Ai fini del precedente comma 30.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

Articolo 31 **Comunicazione degli esiti del MGP-GAS**

- 31.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti della sessione di negoziazione continua, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

- 31.2 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate nel corso della seduta di negoziazione ad asta ed il corrispondente prezzo di valorizzazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 30 e definisce:
- a) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta.
- 31.3 Entro il termine di cui al precedente comma 31.2, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
- a) il prezzo di cui al precedente comma 31.2, lettera a);
 - b) la quantità complessiva di gas di cui al precedente comma 31.2, lettera b);
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 31.2, lettera c).
- 31.4 Entro il termine di cui al precedente comma 31.2, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte nell'ambito della seduta di asta del MGP-GAS, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
 - b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide e congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, indicandone la motivazione.
- 31.5 In esito al MGP-GAS, il GME trasmette a Snam Rete Gas, secondo le modalità e i termini individuati dal GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, le informazioni necessarie ad effettuare, nell'ambito del Sistema PSV, la registrazione dei quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica delle offerte in acquisto e in vendita presentate da ciascun operatore ed accettate sul MGP-GAS.
- 31.6 Ai fini dello scambio delle informazioni di cui al precedente comma 31.5, il GME e Snam Rete Gas utilizzano il GJ come unità di misura delle quantità di gas.
- 31.7 Il GME, al fine di convertire le quantità espresse in MWh in GJ e viceversa, utilizza un fattore di conversione pari a 3,6 GJ/MWh.
- 31.8 Snam Rete Gas acquisisce le informazioni di cui al precedente comma 31.5 ed effettua le registrazioni presso il PSV.

CAPO II MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)

Articolo 32
Oggetto del MI-GAS

- 32.1 Sul MI-GAS vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di gas relative al giorno-gas corrispondente a quello in cui termina la sessione.

Articolo 33
Offerte di negoziazione

- 33.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MI-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 33.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 33.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 33.4 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 33.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 34, sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 33.6 Gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 33.7 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 34
Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 34.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 33, comma 33.1;
 - e) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 47.
- 34.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 34.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione, con validità e congruità temporanea, in considerazione di quanto previsto al successivo comma 34.3.

- 34.3 Durante la sessione di negoziazione continua e fino al termine della stessa, il GME, ogniqualvolta acquisisce da Snam Rete Gas un aggiornamento delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, ripete i controlli di cui al precedente comma 34.1, lettera b):
- a) sulle offerte di cui al precedente comma 34.2, lettera b), presentate e non ancora abbinate;
 - b) sulle offerte di cui al precedente comma 34.2, lettera b), presentate e già abbinate ai sensi del successivo Articolo 35.
- restituendo gli esiti, secondo quanto previsto al successivo comma 34.4.
- 34.4 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 34.3 diano esito negativo il GME:
- a) respinge le offerte presenti nel *book* di negoziazione, ma non ancora abbinate, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non sia stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - b) annulla tutte le transazioni, derivanti da offerte presentate e abbinate durante la sessione di cui al successivo Articolo 35, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non sia stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - c) annulla le corrispondenti transazioni degli altri operatori che siano risultate abbinate, durante la sessione di cui al successivo Articolo 35, con quelle dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non sia stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME;
 - d) comunica agli operatori titolari delle offerte e delle transazioni di cui alle precedenti lettere l'esito di tali controlli.
- 34.5 Nei casi di cui al precedente comma 34.4, gli operatori titolari delle transazioni di cui al precedente comma 34.4, lettera c), hanno facoltà di sottomettere nuove offerte fino al termine della sessione di negoziazione continua di cui al successivo Articolo 35.
- 34.6 Nei casi di cui al precedente comma 34.4, lettere a) e b), l'operatore, per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato positivamente verificato, è tenuto al pagamento di una penale di ammontare pari al doppio del corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), applicato alle quantità oggetto delle offerte presentate e successivamente respinte, ovvero abbinate e successivamente annullate.

- 34.7 Alle transazioni di cui al precedente comma 34.4, lettera c), annullate in corrispondenza di quelle concluse dall'operatore per il quale non sia stato positivamente riscontrato il requisito di cui al precedente Articolo 18, il GME non applicherà il corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c). All'operatore titolare di tali transazioni, il GME, dopo aver incassato il pagamento della penale di cui al precedente comma 34.6, riconoscerà, a titolo di indennizzo, l'ammontare corrispondente al corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), applicato in misura doppia alle quantità oggetto delle transazioni annullate.
- 34.8 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 34.3 diano esito positivo, le offerte:
- a) qualora non ancora abbinate, restano esposte sul *book* di negoziazione, con validità e congruità temporanea, fino al termine della sessione di mercato, ai sensi del successivo comma 34.9;
 - b) qualora abbinate, si considerano temporaneamente valide e congrue fino al termine della sessione di mercato, ai sensi del successivo comma 34.10.
- 34.9 Le offerte di cui al precedente comma 34.2, lettera b) presentate e non ancora abbinate sono considerate definitivamente valide e congrue, qualora le verifiche di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera b), effettuate utilizzando le informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas al termine della sessione di del MI-GAS, abbiano dato esito positivo.
- 34.10 Le offerte di cui al precedente comma 34.2, lettera b) presentate e già abbinate sono considerate definitivamente valide e congrue, qualora le verifiche di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera b), effettuate utilizzando le informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas al termine della sessione del MI-GAS, abbiano dato esito positivo. Alle transazioni relative a tali offerte si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 23.

Articolo 35 **Negoziazione continua**

- 35.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 34, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al Articolo 33, comma 33.5.
- 35.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

- 35.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 35.4 L'immissione di una offerta di vendita senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 35.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 35.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 35.2 e 35.3 il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 35.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 35.8 Al termine della sessione della negoziazione continua, le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione.

Articolo 36 **Comunicazione degli esiti del MI-GAS**

- 36.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti della sessione del MI-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.
- 36.2 In esito al MI-GAS, il GME trasmette a Snam Rete Gas, secondo le modalità e i termini individuati dal GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, le informazioni necessarie ad effettuare, nell'ambito del Sistema PSV, la registrazione dei quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica delle offerte in acquisto e in vendita presentate da ciascun operatore ed accettate sul MI-GAS.
- 36.3 Ai fini dello scambio delle informazioni di cui al precedente comma 36.2, il GME e Snam Rete Gas utilizzano il GJ come unità di misura delle quantità di gas.
- 36.4 Il GME, al fine di convertire le quantità espresse in MWh in GJ e viceversa, utilizza un fattore di conversione pari a 3,6 GJ/MWh.

- 36.5 Snam Rete Gas acquisisce le informazioni di cui al precedente comma 36.2 e effettua le registrazioni presso il PSV.

CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS

Articolo 37 Condizioni di emergenza

- 37.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai precedenti Articolo 25, Articolo 28 e Articolo 33, a causa di malfunzionamenti nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico del GME stesso;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 37.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 37.1, lettera a), il GME comunica agli operatori ed a Snam Rete Gas, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta di negoziazione ad asta del MGP-GAS ovvero il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta di negoziazione ad asta del MGP-GAS, ovvero di apertura della sessione della sessione di negoziazione continua del MGP-GAS e del MI-GAS persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.
- 37.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 37.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul MGAS e comunica a Snam Rete Gas e agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

Articolo 38 Sospensione del MGAS

- 38.1 Su richiesta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza del sistema gas, ovvero situazioni di carenza di gas o di indisponibilità dello stesso, o

condizioni eccezionali individuate nel codice di rete, ovvero da altri documenti pubblicati da Snam, il GME dispone la sospensione del MGAS.

- 38.2 In tutti i casi di sospensione del MGAS, il GME ne dà informativa al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 39 Liquidazione delle offerte accettate

- 39.1 Al termine di ciascuno dei mercati di cui si compone il MGAS, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
- a) le offerte accettate sul MGP-GAS ai sensi dei precedenti Articolo 27 e Articolo 30;
 - b) le offerte accettate sul MI-GAS, ai sensi del precedente Articolo 35.
- 39.2 Al termine di ciascuno dei mercati di cui si compone il MGAS, il GME determina per ogni giorno-gas e per ogni operatore:
- a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile, in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;
 - b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile, in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS.

CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 40 Periodo di fatturazione

- 40.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è definito nelle DTF.

Articolo 41 **Fatturazione**

- 41.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera a);
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera b);
 - c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
- 41.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 41.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 41.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 41.2, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 48, sono definiti nelle DTF.
- 41.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 41.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 42 **Contenuto delle fatture**

- 42.1 Per ciascun giorno-gas compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuno dei mercati di cui si compone il MGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.
- 42.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 42.1 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettera c).
- 42.3 Le fatture di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettera c), evidenziano almeno:
- a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
 - c) le partite fiscali ove applicabili;
 - d) l'importo totale.

Articolo 43
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 43.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a), è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 43.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INDAMPIMENTO

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 44
Servizio di tesoreria

- 44.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 45
Garanzie finanziarie degli operatori

- 45.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sul MGAS, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni a prima richiesta secondo il "Modello di fideiussione" allegato al Regolamento (*Allegato C*), rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service.
- 45.2 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 45.1, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.
- 45.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 45.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una

dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 45.1, si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.
- 45.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 45.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 45.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 45.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 45.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 44.
- 45.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 45.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato al Regolamento (*Allegato C*), che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 45.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 45.3, lettere a) e b).
- 45.7 Entro il termine di cui al precedente comma 45.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 45.3.
- 45.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 45.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validità della stessa, nonché quello di validità della dichiarazione di cui al precedente comma 45.3.
- 45.9 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 68.
- 45.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 45.3 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 45.8.
- 45.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto

affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 46 **Ammontare della garanzia**

- 46.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità di cui ai precedenti Articolo 26, Articolo 29 e Articolo 34, secondo quanto previsto al successivo Articolo 47, è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul MGAS.
- 46.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al "modello di lettera di aggiornamento della fideiussione", allegato al Regolamento (*Allegato D*), o presentando una nuova fideiussione.
- 46.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello (*Allegato D*).
- 46.4 Entro il termine di cui al precedente comma 46.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 46.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 46.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 46.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 45.
- 46.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 46.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 46.5;
 - b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 46.5.

- 46.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 46.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- 46.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 47

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità sul MGAS

- 47.1 Il GME, a seguito della presentazione di offerte di acquisto sul MGAS, verifica la congruità delle stesse rispetto alla capienza della garanzia, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 47.2 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità definite nelle DTF e nel rispetto dei seguenti principi:
- a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3%, a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
 - b) le offerte di acquisto presentate sul MGP-GAS e sul MI-GAS sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte.
- 47.3 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 48

Compensazione dei pagamenti

- 48.1 Per ogni periodo di fatturazione, il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 48.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 48.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 49 e Articolo 51.

Articolo 49
Pagamenti degli operatori a favore del GME

- 49.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 48, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.2, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 49.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 49.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 55, nonché di una penale pari all'uno per cento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 49.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 49.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 50
Pagamento dei corrispettivi

- 50.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettera c) ed Articolo 43 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 51
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 51.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 48, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.

- 51.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 49, comma 49.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 48, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 51.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 49, comma 49.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 48, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 51.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 49, comma 49.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 48, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 51.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III INADEMPIMENTO

Articolo 52 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 52.1 E' inadempiente l'operatore del MGAS che non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 49, comma 49.2.

Articolo 53 Gestione dell'inadempimento

- 53.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 52:
- a) sospende l'operatore dal MGAS;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo.

Articolo 54 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

- 54.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente

pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

- 54.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 45 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 45 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
- 54.3 Nel caso di inadempimento dell'istituto fideiubente, i crediti netti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 48, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.
- 54.4 Nei casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro-quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione è stata escussa.

Articolo 55 **Interessi di mora e penali**

- 55.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno per cento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 55.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 55.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
- a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 49, comma 49.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

TITOLO VI SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 56 Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 56.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3, tra i quali la presentazione di offerte ovvero la diffusione di informazioni che potrebbero alterare l'andamento ed il corretto funzionamento del mercato e/o determinare una distorsione dei prezzi nonché degli esiti del mercato stesso.

Articolo 57 Sanzioni

- 57.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 56, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 58, le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;

- b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - e) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 57.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 57.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 57.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
- 57.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 57.3.
- 57.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.
- 57.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 58 **Gradualità delle sanzioni**

- 58.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

- 58.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 58.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 58.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 58.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 58.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.
- 58.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 58.1, lettera c), 58.2, lettera b), 58.3, lettera a) e 58.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 59
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 59.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 53 e Articolo 58, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 58, comma 58.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 50. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore. In caso di recidiva, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

- 59.2 Il GME su richiesta di Snam Rete Gas sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Snam Rete Gas.

Articolo 60
Pubblicità delle sanzioni

- 60.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 61
Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle sanzioni

- 61.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 69, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 62
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 62.1 Le contestazioni relative al MGAS sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 62.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 63
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

- 63.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 26, Articolo 29 e Articolo 34, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 64
Contestazione dell'esito dei mercati

- 64.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 65
Contestazione delle operazioni di liquidazione

- 65.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 66
Contestazione delle operazioni di fatturazione

- 66.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1.
- 66.2 Nel caso di cui al precedente comma 66.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 55.

Articolo 67
Verifica delle contestazioni

- 67.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 63, Articolo 64, Articolo 65 e Articolo 66 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 67.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 63 e Articolo 64, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP-GAS o sul MI-GAS, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo non superiore ad euro diecimila/00.
- 67.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 67.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 67.4 I limiti previsti al precedente comma 67.2 si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 68 e Articolo 69, comma 69.2.
- 67.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 65 e Articolo 66 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 67.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III
CONTROVERSIE

Articolo 68
Collegio arbitrale

- 68.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 69, comma 69.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 68.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di

comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

- 68.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 68.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 69 **Risoluzione delle controversie**

- 69.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 54, comma 54.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 57, comma 57.1, lettera c);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 58, comma 58.5.
- 69.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 69.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 70 **Funzionamento del sistema informatico**

- 70.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
- 70.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.



Allegato A

Modello di domanda di ammissione al mercato

**Domanda di ammissione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), del
Regolamento del mercato del gas**

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a, il,
residente in (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di tele facsimile,
indirizzo *e-mail*

ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in....., (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di telefacsimile,
indirizzo *e-mail*
in persona di....., in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato del gas sono definite nel Regolamento del mercato del gas (nel seguito: Regolamento), approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito *internet* del GME.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/*altro*,

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, l'ammissione al mercato del gas, mediante la procedura di cui all'articolo 14 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*,

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

- 4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

- 5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., il cui recapito è il seguente

- 6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:
il/la signor/a..... nato/a
a.....il.....residente in C.F.....,
numero telefonico indirizzo e-mail

- 7) (*eventuale*) che il codice identificativo PSV assegnato da Snam Rete Gas S.p.A. è il seguente:

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato B

Contratto di adesione al mercato

**Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del
Regolamento del mercato del gas**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini 3/4,
C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

..... la società/*altro*
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)
C.F....., P.I....., in persona di,
in qualità di(nel seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – a cui è affidata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito Legge 99/09), la gestione economica, in via esclusiva, del mercato del gas naturale (nel seguito: Mercato), nonché la gestione della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010;
- B. il GME ha predisposto il Regolamento del mercato del gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010 (nel seguito: il Regolamento);
- C. Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SNAM) è la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e che

organizza e gestisce il sistema PSV, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;

- D. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);
- E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- F. ai sensi e per gli effetti del Regolamento il GME è controparte degli operatori nel Mercato;
- G. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 31.5 e dell'Articolo 36, comma 36.2, del Regolamento il GME trasmette a SNAM le informazioni necessarie ad effettuare, nell'ambito del sistema PSV, la registrazione dei quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica delle offerte in acquisto e in vendita presentate da ciascun operatore ed accettate sul Mercato.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

- 1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
 - a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
 - b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: i Servizi);
- 1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

- 2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
- 2.2 Il Contraente si impegna a:
- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
 - b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
 - c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
 - d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

- e) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V del Regolamento;
- f) a rispettare gli articoli 26, comma 26.4 e 34, comma 34.4, del Regolamento e, per gli effetti, a riconoscere e ad accettare che, qualora le verifiche effettuate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 26.3 e dell'articolo 34, comma 34.3, del Regolamento, diano esito negativo, il GME provvederà ad: *i.* respingere le offerte presenti nel book di negoziazione continua del MGP-GAS ovvero del MI-GAS, ma non ancora abbinate, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME; *ii.* annullare tutte le transazioni, derivanti da offerte presentate ed abbinate, durante la sessione di negoziazione continua del MGP-GAS ovvero del MI-GAS, dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME; *iii.* annullare le transazioni degli altri operatori che siano risultate abbinate, durante la sessione di negoziazione continua del MGP-GAS ovvero del MI-GAS, con quelle dell'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato confermato da Snam Rete Gas e positivamente verificato dal GME. In tali casi, all'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato positivamente verificato, il GME, applicherà, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 26.6, e dell'articolo 34, comma 34.6, del Regolamento, una penale di importo pari al doppio dell'ammontare del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera c), del Regolamento, applicato alle quantità oggetto delle offerte presentate e successivamente respinte ovvero abbinate e successivamente annullate. Agli operatori le cui transazioni siano state annullate in quanto risultate abbinate con quelle concluse dall'operatore per il quale il requisito di abilitazione al PSV non è stato positivamente verificato, il GME, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 26, comma 26.7 e dell'articolo 34, comma 34.7, del Regolamento riconoscerà, a titolo di indennizzo, l'ammontare corrispondente al corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera c), del Regolamento applicato in misura doppia alle quantità oggetto delle transazioni annullate.
- g) ad autorizzare il GME, ai sensi dell'Articolo 31, comma 31.5 e l'Articolo 36, comma 36.2, del Regolamento, a trasmettere a SNAM tutte le informazioni necessarie a consentire a quest'ultima la registrazione, nell'ambito del sistema PSV, dei quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica delle offerte in acquisto e in vendita presentate dal Contraente ed accettate sul Mercato;

- h)* informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- i)* cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- j)* rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- k)* mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

- l)* chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera *k)* e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- m)* manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3

Prestazioni del GME

- 3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni

(*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formati sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Corrispettivo

- 5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità e le tempistiche definite all'Articolo 50 del Regolamento.
- 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

- 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.
- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) esclusione del Contraente dal Mercato;
- b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
- c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8 **Risoluzione**

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7 comma 7.1, lettera b), del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9 **Clausole generali**

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini, 3/4 - 00198 Roma;

--

(indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini, 3/4 - 00198 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo *e-mail*: info@mercatoelettrico.org;

--

(indirizzo)

numero di telefacsimile....., indirizzo *e-mail*.....;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10

Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11

Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a) (Regolamento e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2(f) (Rifiuto delle offerte, annullamento delle transazioni e penale), Articolo 2.2(g) (Autorizzazione trasmissione informazioni); Articolo 2.2(m) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (*data*)



Allegato C

Modello di fideiussione

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 45, comma 45.1, del Regolamento del mercato del gas

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 Roma

....., li

Fideiussione (rif. n.)

La Banca, filiale di, con sede legale in, C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n., iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

-,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
.....,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale.....partita IVA.....,
capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato,
iscritta presso, (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato del gas, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 del Regolamento del mercato del gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010 (nel seguito: Regolamento), avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, sottoscritto, in data, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo. Per l'effetto, sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME) tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del gas (nel seguito: Mercato);

- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.1, del Regolamento, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sul Mercato, gli operatori possono presentare una fideiussione prestata dalle banche in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 45, comma 45.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 44 del Regolamento, che effettua la verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro a garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all'Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione al Mercato, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, del Regolamento (nel seguito: obbligazioni pregresse e future).
- per "obbligazioni pregresse" si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione alle obbligazioni già assunte al momento in cui la presente fideiussione diverrà efficace e per "obbligazioni future" tutte quelle cronologicamente successive a tale momento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Articolo 1

(Validità ed efficacia della fideiussione)

La fideiussione è valida ed efficace dal _____ e non è sottoposta ad alcuna condizione, salvo che la verifica, compiuta dall'istituto affidatario, ai sensi dell'articolo 45, comma 45.6, del Regolamento, abbia dato esito negativo.

Articolo 2

(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)

La Banca, irrevocabilmente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento di tutte le "obbligazioni pregresse" e di

tutte le "obbligazioni future", che derivano e/o deriveranno in capo all'Operatore, nei confronti del GME, dalla partecipazione al Mercato.

Articolo 3

(Nessuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore)

La Banca prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al precedente Articolo 2 – in quanto derivanti dalla partecipazione al Mercato – non comportano preventivamente da parte del GME alcuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore, fermo restando che la presente vale anche quale autorizzazione speciale della Banca al GME, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1956 del codice civile.

Articolo 4

(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni)

Qualora il GME sia garantito da altre garanzie rilasciate in precedenza nell'interesse del medesimo Operatore a copertura delle obbligazioni da quest'ultimo assunte sul Mercato, la presente fideiussione potrà sostituire le precedenti garanzie qualora la stessa sia prestata per un ammontare almeno pari all'importo delle "obbligazioni pregresse" e l'Operatore presenti specifica istanza, in tal senso, al GME ed all'istituto affidatario del GME, contestualmente alla presentazione della presente fideiussione, realizzandosi, per l'effetto, la liberazione del precedente fideiussore.

Diversamente, la presente fideiussione non farà venir meno la validità ed efficacia delle precedenti garanzie. In tal caso, le garanzie pregresse e la presente fideiussione rilasciate al GME si cumulano senza soluzione di continuità e senza liberazione per i garanti, fermo restando che il GME potrà escutere in via preventiva le garanzie pregresse, senza che possa operare a favore del fideiussore successivo il beneficio di preventiva escussione del precedente garante. Si precisa inoltre che la presente fideiussione garantisce le "obbligazioni pregresse" e le "obbligazioni future" anche in presenza di garanzie precedenti la presente fideiussione.

Articolo 5

(Estensione della responsabilità della Banca)

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento per il rilascio e mantenimento delle fideiussioni di cui all'articolo 45 del Regolamento, la Banca continuerà a rispondere di tutte le obbligazioni sorte in capo all'Operatore fino a tale momento, e ciò sino a che lo stesso Operatore non avrà sostituito la presente fideiussione con altra idonea garanzia.

Articolo 6
(Pagamento a prima richiesta)

Per effetto di quanto previsto al precedente Articolo 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, senza sollevare eccezioni e/od obiezioni e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Operatore e/o terzi (ivi inclusi altri soggetti garanti dello stesso Operatore) abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro

Articolo 7
(Modalità di pagamento della Banca)

A seguito della richiesta di cui al precedente Articolo 6, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero..... ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Articolo 8
(Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c)

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti dell'Operatore o non l'abbia diligentemente continuata.

Articolo 9
(Escussione parziale)

La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

Articolo 10
(Autonomia della fideiussione)

In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale dell'Operatore nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida o inefficace o comunque venisse a qualsiasi titolo modificata anche solo unilateralmente dal GME.

Articolo 11
(Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.)

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

Articolo 12
(Rinuncia ad istanze o azioni)

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

Articolo 13
(Delegabilità dei diritti di cui alla presente fideiussione)

La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato per iscritto dal GME.

Articolo 14
(Rinuncia alla fideiussione da parte del GME)

Il GME potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio alla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca ed all'Operatore e con effetto dalle ore 24 del giorno lavorativo in cui tale comunicazione perverrà alla Banca. In tal caso, resta inteso che la Banca risponderà di tutte le obbligazioni sorte in capo all'Operatore fino a tale momento.

Articolo 15
(Recesso unilaterale della Banca)

La Banca potrà recedere dalla presente fideiussione dandone contestuale comunicazione al GME e all'istituto affidatario del GME stesso, con lettera raccomandata A./R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto e la fideiussione verrà meno decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GME.

Articolo 16
(Effetti del recesso)

Il GME comunicherà alla Banca l'ammontare delle obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili, assunte fino al momento di efficacia del recesso, con indicazione del relativo periodo di riferimento.

La Banca risponderà di tutte le obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili assunte fino al momento di efficacia del recesso, qualora l'Operatore non presenti al GME una garanzia a copertura di tali obbligazioni.

Articolo 17
(Comunicazioni)

Fatto salvo quanto disposto al precedente Articolo 7, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ai seguenti indirizzi:

.....,-.....,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail.....numero di fax Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuate a mezzo di telefacsimile.

Articolo 18
(Foro competente)

Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei procuratori

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui agli Articoli 2 (*Rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 4 (*Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni*), 5 (*Estensione della responsabilità della Banca*), 6 (*Pagamento a prima richiesta*), 8 (*Deroga ai termini previsti dall' art. 1957 del c.c.*), 9 (*Escussione parziale*), 10 (*Autonomia della fideiussione*), 11 (*Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 12 (*Rinuncia ad istanze o azioni*) e 18 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato D

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione

Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 46, comma 46.2, del Regolamento del mercato del gas

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 Roma

....., li

Lettera di aggiornamento della fideiussione rilasciata in data, rif. n.....

La Banca, filiale di, con sede legale in, C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n., iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro, in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

ACCORDA

a

(Operatore)

la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione rilasciata in data, rif. n., a decorrere dal Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro

Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di fideiussione rilasciata in data, rif. n.

Denominazione della Banca
Firme dei procuratori

N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato E

Determinazione degli esiti della negoziazione ad asta del MGP- GAS

Determinazione degli esiti della negoziazione ad asta del MGP- GAS ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento

Ai sensi dell'Articolo 30 del Regolamento del mercato del Gas, al termine di ciascuna seduta d'asta del MGP-GAS, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione in modo tale che:

- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas oggetto delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
- b) il prezzo di valorizzazione del gas sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ritenute valide e congrue;
- c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
- d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).

Nel seguito si riportano alcuni grafici che illustrano le quantità e i prezzi di equilibrio individuati in diversi casi di incrocio tra curva di domanda e curva di offerta aggregate.

Nell'eventualità in cui la curva di domanda e di offerta si intersechino in un solo punto, come illustrato nelle figure 1 e 2, il prezzo di valorizzazione (P^* - prezzo di equilibrio) e la quantità di equilibrio (Q^*) sono univocamente individuate da detto punto di intersezione tra le curve di domanda e di offerta. Le offerte di vendita accettate sono quelle con prezzo offerto non superiore a P^* ; le offerte di acquisto accettate sono quelle con prezzo offerto non inferiore a P^* .

Figura 1 -Prezzo e quantità di equilibrio





Figura 2- Prezzo e quantità di equilibrio



Nell'eventualità in cui le curve di offerta e di domanda si intersechino lungo un tratto verticale di entrambe le curve, come è illustrato nelle figure 3, 4 e 5, la quantità di equilibrio (Q^*) è univocamente individuata da detto tratto verticale lungo il quale le due curve si sovrappongono. Il prezzo di valorizzazione (P^* - prezzo di equilibrio), individuato applicando il criterio del minimo

costo, è pari al valore più basso dell'intervallo di prezzi del tratto verticale in cui le curve di domanda e di offerta si sovrappongono.

Figura 3 - Prezzo e quantità di equilibrio




Figura 4 - Prezzo e quantità di equilibrio





Figura 5 - Prezzo e quantità di equilibrio



Nell'eventualità in cui le curve di offerta e di domanda si intersechino nel tratto orizzontale di entrambe le curve, come è illustrato nella figura 6, il prezzo di valorizzazione (P^* - prezzo di equilibrio) è univocamente individuato da detto tratto orizzontale lungo il quale le due curve si sovrappongono. La quantità di equilibrio (Q^*), individuata applicando il criterio della massimizzazione del valore netto delle transazioni, è pari al valore più elevato dell'intervallo di quantità del tratto orizzontale in cui le curve di domanda e di offerta si sovrappongono.

Figura 6 - Prezzo e quantità di equilibrio

